

Saint-Bon qui presente e confido di non provocare un fatto personale dicendo che questo in gran parte è merito suo, in quanto che nella discussione del 1878 fu l'onorevole De Saint-Bon che promosse la questione dell'espropriazione, e del rispetto che si deve alla proprietà privata e provocò delle dichiarazioni dall'onorevole Pessina, che allora reggeva il Ministero di agricoltura o commercio, dichiarazioni che soddisfecero l'onorevole De Saint-Bon, e che sono state regolati condotta all'onorevole Berti successore dell'onorevole Pessina ed alla Commissione che ha riferito in proposito.

Se poi, nella pratica applicazione di questa legge ai tre o quattro mila ettari sui quali si potrà cominciare subito ad applicarla, ci saranno degli inconvenienti, allora il ministro vedrà se convenga proporre qualche modificazione alla legge di espropriazione per pubblica utilità, e la Camera la esaminerà. Ma nel momento attuale mi pare che nulla autorizzi a deviare dalla regolare applicazione della legge sulle espropriazioni, dando così una nuova prova del grande rispetto che il Parlamento italiano intende avere per il diritto di proprietà, al quale diritto si domanda già un sacrificio abbastanza notevole, quando per un'opera come questa si applica l'espropriazione per causa di pubblica utilità.

**Presidente.** Onorevole Venturi, persiste nella sua aggiunta, o la ritira?

**Venturi.** La ritiro, come ho già dichiarato.

**Presidente.** Ritirato l'emendamento dell'onorevole Venturi, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 9, che rileggo:

“ Qualora il proprietario non faccia alcuna dichiarazione, ovvero non si obblighi di eseguire i miglioramenti agrari prescritti, od obbligandosi non curi di dare ad essi cominciamento nel termine di che all'articolo precedente, il Governo avrà diritto di espropriare i rispettivi possessi a tenore della legge del 25 giugno 1865, n° 2359. „

Chi lo approva si alzi.

*(È approvato, e lo sono pure senza discussione seguenti fino al 13 inclusivamente :)*

“ Art. 10. Trascorsi i termini sopra designati, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, formerà l'elenco dei possessi da espropriare, nel quale di rincontro al nome e al cognome dei rispettivi proprietari ed alla descrizione sommaria dei beni, sarà indicato il prezzo offerto a titolo d'indennità.

“ Il detto elenco sarà depositato presso la pre-

fettura di Roma per il termine di quindici giorni continui dandone avviso ai proprietari interessati.

“ L'elenco stesso sarà pubblicato per inserzione nel giornale destinato per gli annunci ufficiali della provincia.

“ Art. 11. Durante il termine di giorni 15 decorrendi dalla data della pubblicazione dell'elenco, le parti interessate potranno dichiarare presso l'ufficio di prefettura se accettano o no le offerte indennità.

“ Art. 12. In seguito alla trasmissione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento delle indennità accettate, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi.

“ Art. 13. Relativamente all'occupazione dei possessi, pei quali i proprietari non avranno accettato le offerte indennità, sarà proceduto a tenore degli articoli 31 e seguenti della citata legge del 25 giugno 1865, n° 2359.

“ Art. 14. Se dopo la dichiarazione ed obbligazione di che nell'articolo 8, il proprietario non cura di cominciare, o se dopo averli cominciati non cura di eseguire i prescritti lavori e miglioramenti agrari a proprie spese e per proprio conto nel tempo stabilito, il Governo potrà procedere all'espropriazione ed occupazione dei beni, come è detto negli articoli precedenti, senza che nella perizia siano valutati i miglioramenti già eseguiti; i quali cederanno a vantaggio dell'espropriante. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Narducci.

**Narducci.** Mi permetto di esprimere il mio avviso che la penale inflitta ai proprietari in questo articolo 14, è soverchiamente gravosa.

Suppongasì che il proprietario di un terreno abbia esaurito nel bonificamento i mezzi di cui disponeva, o che non trovi più conveniente di proseguire nelle opere di bonificazione, non pare giusto che il Governo proceda alla espropriazione del fondo senza tener conto dei miglioramenti introdottivi. Non so perchè non dovrebbe ricevere alcun compenso per case coloniche fabbricate, per condotte di acque, per nuove piantagioni o per altri miglioramenti dai quali il fondo avesse realmente ricevuto un aumento di valore. Io troverei giusto che non si dovesse compenso al proprietario per lavori inutili, o mal fatti, ma quando questi lavori fossero utili si dovrebbero comprendere nella perizia.

E tanto più poi credo ciò necessario in quanto che quest'articolo potrebbe spaventare i proprietari, i quali nel timore di non possedere mezzi sufficienti a compiere le diverse opere di bonifica-